295/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica composta dal Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80537 del registro di segreteria dal Sig. **XX** (c.f. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), Via omissis, omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. St. Luigi De Rasis il quale agisce d'intesa *ex* art. 8 D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Michele Ferosi, ed elettivamente domiciliato in Alatri, Via A. Moro, 53;

*Contro*

-Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro tempore* costituito in proprio;

-Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona

del Ministro *pro tempore* non costituito;

per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e l'annullamento del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, III reparto, 7° divisione – 2° sezione, n. 2217/N, Posizione n. 612485/A del 27.10.2009, di diniego.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udite all'odierna udienza l'Avv. Barbara Rosati per il ricorrente, e la Dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare in servizio dal 1983 e poi cessato dal servizio permanente, per età, a decorrere dal 02/12/2023, collocato in ausiliaria ai sensi dell'articolo 924 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, chiede il riconoscimento della causa di servizio per due patologie: Sinusite fronto-parietale cronica e Spondilodiscoartrosi lombare con impegno funzionale con iscrizione alla connessa

categoria. Con vittoria di spese. In via istruttoria chiede CTU.

La prima patologia, Sinusite fronto-parietale cronica, era stata diagnosticata dalla CMO con verbale del 2001, ma il CVCS nel 2008 aveva ritenuto che l'infermità in oggetto non fosse correlata e dipendente dal servizio svolto. Di qui il DM del 2009, ora impugnato, che aveva respinto l'istanza dell'interessato. A suo avviso, il Comitato non avrebbe approfondito le circostanze di tempo e di luogo, e soprattutto le modalità, in cui si è svolto il lavoro dell'esponente. La seconda patologia, Spondilodiscoartrosi lombare con impegno funzionale, era stata diagnosticata dal Dipartimento militare di medicina legale nel 2021, con il mod. BL/B, su domanda del 2019, in cui il Collegio medico legale aveva ritenuto che la patologia "artrosi diffusa del rachide", conoscibile dal 2019, fosse di origine multifattoriale con "verosimile incidenza lavorativa" ed ascrivibile alla ctg. A/8. A tale ultimo riguardo, il ricorrente ritiene, anche sulla base di una allegata perizia medica del 2024 riferita alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

spondiloartrosi, redatta ai fini di equo indennizzo, che le patologie siano correlate al servizio svolto e l'infermità, di cui l'assistito è risultato portatore, sia inquadrabile nella Tabella A-VII categoria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Quanto alla spondilodiscoartrosi, ritiene sia causata da stress climatici (caldo, freddo, umidità), e dal fatto che l'assistito ha assunto, continuativamente per l'intero orario lavorativo, la posizione assisa, priva della necessaria ergonomia in qualità di addetto informatico, programmatore EAD e videoterminalista.

2. Il ricorrente sostiene che il decreto negativo di dipendenza ed il parere del CVCS sono viziati sotto il profilo della violazione di legge (art. 3 della L. 241/1990,) per difetto di motivazione.

Va notato, esaminando gli atti allegati, che le asserzioni del ricorrente e del perito di parte sembrano riferite alla seconda patologia, mentre il CVCS e quindi il decreto ministeriale si riferiscono solo alla prima affezione. Peraltro, il CVCS è del 2001, mentre l'insorgenza o comunque la conoscibilità

della spondilodiscoartrosi è indicata dal Dipartimento militare nel 2019.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa in proprio, riferendo in primo luogo che il procedimento amministrativo volto all'accertamento dell'artrosi diffusa del rachide è ancora in itinere. Infatti, il citato verbale della CMO del 2021 è pervenuto al Ministero solo in data 06/03/2025. Pertanto, non sono stati ancora emessi né il prescritto parere del CVCS né il decreto ministeriale. Aggiunge il Ministero che non vi è traccia agli atti della spondilodiscoartrosi lombare con impegno funzionale, infermità diversa sia da quella per la quale il XX ha presentato istanza in data 29/04/2019, sia da quella di cui al giudizio diagnostico della CMO di Roma del 10/05/2021 (s*pondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie da C4 a C6 e da L3 a S1 a lieve impegno funzionale).*

In diritto, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, non trattandosi di richiesta di pensione privilegiata. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. comma 1 lett.b). Ha ritenuto che fosse legittimato passivo il Comitato di

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

Verifica per le Cause di Servizio, affermando che parere del Comitato si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente *iter* valutativo. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, non essendo dedotti e provati, dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto, gli elementi di prova a supporto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non risulta costituito.

5. All'udienza odierna le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed a quanto già dedotto.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo

DIRITTO

1. La questione in esame concerne la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stante la

regolarità della notifica.

3. Passando allo scrutinio della domanda, sulla questione relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia Spondiloartrosi diffusa del rachide, il ricorso si palesa inammissibile ai sensi dell'art. 153 c.g.c. comma 1 lett. b), perché non risulta terminato l'iter procedimentale di riferimento, o comunque non iniziato se riferito ad altra patologia diversa da quella cui si riferiva la domanda amministrativa del 2019 (artrosi diffusa del rachide).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il ricorso sul capo di domanda relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia Sinusite fronto-parietale cronica (negata con il decreto ministeriale in conformità al parere del CVCS) è rigettato, perché non supportato da adeguata prova.

Difatti, il Comitato di Verifica ha ben chiarito, nel parere del 2008, che la stessa non può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto la sinusite sofferta da XX è "dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei

comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante per le specifiche mansioni che non lo hanno visto sottoposto a prolungata e continuata esposizione a fattori atmosferici negativi. Il ricorrente non ha fornito elementi atti a contrastare le conclusioni cui è giunto il CVCS. Le mansioni indicate come svolte dal ricorrente, seppur impegnative, sono inquadrabili in un tipico contesto professionale di appartenenza del militare, che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l'insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio prestato, mentre solo fatti di servizio connotati da eccezionalità potrebbero essere considerati, ma non sono indicati in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso è in parte (in relazione alla patologia Spondiloartrosi) inammissibile ex art. 153 co.1 lett. b) c.g.c. ed in parte (in relazione alla Sinusite fronto-parietale cronica e ad altra patologia non compresa nella

richiesta del 2019) infondato nel merito.

8. Le spese legali sono a carico del ricorrente e liquidate nel dispositivo a favore del Ministero in € 300. Spese compensate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta

Dichiara la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dichiara inammissibile ex art. 153 co.1 lett. b) c.g.c. la domanda relativa alla richiesta di dipendenza da causa di servizio della patologia Spondilodiscoartrosi lombare con impegno funzionale.

Rigetta la domanda relativa alla richiesta di dipendenza da causa di servizio della patologia della Sinusite fronto-parietale cronica.

Condanna parte ricorrente alle spese a favore del Ministero della Difesa, che liquida in € 300

(trecento//00). Spese compensate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

**In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03**

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.06.2025**
**per il Dirigente**
**F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.06.2025 12:53:08
GMT+02:00